

approvato senza il parere dell'U.T.R., ossia in aperto contrasto con
disposto della norma rubricata.



34. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della L.R. n. 9/99, anche in relazione al disposto dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e/o art. 13 della Legge n. 64/1974. Difetto assoluto di presupposto. Eccesso di potere per sviamento.

Giusta quanto al mezzo che precede alla Conferenza dei Servizi doveva necessariamente prendere parte la Regione Liguria – U.T.R. al fine del rilascio del previsto parere attesa la previsione di una variante allo S.U.G. di comune in zona sismica.

35. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della L.R. n. 9/99 e degli artt. 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della Legge n. 241/90, anche in relazione al quanto disposto dalla nota della Regione Liguria – Dipartimento Pianificazione Territoriale paesistica ed ambientale del 3 marzo 2003.

In quanto assente un soggetto indispensabile ai fini della valutazione del progetto (l'Ufficio Tecnico Regionale) l'ente promotore la conferenza avrebbe dovuto dare corso alla sospensione della Conferenza e procedere all'integrazione della medesima attraverso l'invito del soggetto mancante.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ked".

36. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 del D.P.R. n. 380/2001 e/o dell'art. 16 della Legge n. 64/1974.

Nella specie doveva trovare applicazione, anche dal punto di vista sismico, il disposto della norma rubricata e, quindi quanto al D.Lgs.



n. 490/99.

37. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 e/o degli artt. 17 e 19 della Legge 3 febbraio 1974, n. 64.

L'art. 93 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001, dispone che nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmettere copia al competente ufficio tecnico della Regione.

Nulla di tutto ciò è stato compiuto nel caso di specie.

38. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 380/2001. Carenza di istruttoria.

Il provvedimento sarebbe illegittimo sotto il profilo dell'assoluta carenza di istruttoria.

39. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della L.R. n. 9/99, violazione dell'art. 3 della L.R. n. 241/90. Difetto di motivazione.

Nel caso di specie risultano illegittimamente presenti alla Conferenza dei Servizi in sede deliberante del 16 luglio 2003 il consulente legale ed il tecnico della società Echinacea ed il consulente legale del Comune di Spotorno, i quali hanno proceduto anche alla sottoscrizione del "foglio presenze" allegato al verbale gravato.

B) Con riguardo al n.o. della Provincia di Savona, decreto n. 9 del 4 febbraio 2003.

40. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, comma 12 della



L.R. n. 9/99. Difetto di motivazione.

Con il gravato n.o. (allegato A al verbale di Conferenza impugnato) la Provincia di Savona ha ritenuto dare il proprio assenso alla Variante al P.R.G. qualificandola quale variante di esclusivo interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9/83 ed altresì non ritenendo l'area soggetta a vincolo paesistico ex art. 146 del D.Lgs. n. 9/99.

Entrambi i presupposti sono manifestamente erronei.

41. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, comma 12 della L.R. n. 9/99. Difetto di motivazione in ordine all'effettivo interesse pubblico alla variante.

Il gravato n.o. provinciale evidenzia nel proprio "ritenuto" la necessità che l'assenso "sia adeguatamente circostanziato e motivato sulle ragioni di convenienza di interesse pubblico".

A fronte di ciò l'atto non si dà affatto carico di motivare alcunché sul punto.

42. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, comma 12 della L.R. n. 9/99, in relazione al disposto dell'art. 44 della N.d.A. del P.T.C.P. de'la Regione Liguria. Carezza di istruttoria. Eccesso di potere.

Sostiene l'impugnato n.o. della Provincia "che la variante sia tale da non compromettere sostanzialmente l'assetto urbanistico attualmente esistente".

L'affermazione è manifestamente infondata.

43. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, comma 12, in



relazione all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000. Difetto di presupposto. Eccesso di potere per incompetenza.

L'atto di assenso alla variante connesso con l'intervento in questione è stato reso dalla Provincia con decreto n.o. n. 9 del 4 febbraio 2003 a firma del Presidente della Provincia, mentre era di spettanza del competente Dirigente.

C) Con riguardo al parere di conformità del Comando dei VV.FF. del 20.10.2002.

44. Violazione /o falsa applicazione del D.M. 16 febbraio 1982. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà. Carenza di istruttoria.

L'allegato al verbale di conferenza distinto alla lettera B costituito dal parere di conformità reso dal Comando dei VV.FF. ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982.

Senonché, il Comando ha rilasciato un parere favorevole in tema di normativa prevenzione incendi salvo poi, nel medesimo, *specificare* ai fini del completamento dell'iter di prevenzione che necessaria una *integrazione documentale*.

D) Con riguardo al parere della AUSL 2 10040 del 21 marzo 2003.

45. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 Legge n. 241/90. Difetto di motivazione.

Con il rubricato parere la AUSL 2 si è limitata ad affermare "esprime parere favorevole".

Si tratta di affermazione generica con la quale non è dato



assolutamente comprendere le ragioni di fatto e di diritto in base alla quale l'unità sanitaria ha ritenuto dare il proprio consenso all'intervento sotto il profilo igienico sanitario.

E) Con riguardo all'attestazione prot. n. 10862 del 15 luglio 2003 relativo al parere della C.E.C.,

46. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18 della L.R. 9/99 in relazione all'art. 3 della Legge n. 241/90. Difetto assoluto di istruttoria e motivazione.

Il Comune anziché procedere alla allegazione all'atto impugnato e, quindi, alla previa esibizione e verifica, in sede di conferenza, del verbale contenente il parere reso dalla C.E.C., si è limitato – del tutto incomprensibilmente ed illegittimamente – ad esibire una mera attestazione del responsabile del servizio urbanistica "che la Commissione Edilizia Comunale, riunitasi nella seduta del 3 settembre 2002, ha espresso sulla pratica in oggetto, parere favorevole".

F. Con riguardo all'atto di autorizzazione unica della Comunità Montana Pollupice n. 103 del 05.09.2003.

F.a) Invalidità in via derivata e propria.

La gravata autorizzazione unica ha recepito il contenuto di tutti gli atti indicati ai punti che precedono di conseguenza si appalesa inficiata in via propria e derivata da tutti i vizi che affliggono detti atti da intendersi qui come integralmente riproposti.

2. Azione di accertamento del danno.



Sussistono tutti gli elementi della colpa della P.A. intimata.

Quanto al danno è in *re ipsa* in quanto a causa del disposto dei gravati atti il "residence" delle ricorrenti subisce un irreversibile lesione alla propria vista a mare alla luminosità ed alla tranquillità ossia a tre elementi che oggi costituiscono i principali fattori di attrattiva e concorrenza della struttura.

Si chiede comunque pronuncia di condanna generica al ristoro dei danni ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e/o comunque l'accertamento della potenzialità lesiva del fatto in questione e la sua riferibilità al comportamento serbato dalla intimata amministrazione.

Nelle more del giudizio, peraltro, il Comune di Spotorno inviava al tecnico delle ricorrenti la nota prot. n. 14943 datata 8 ottobre 2003 a rettifica di precedente prot. rif. n. 13842 datata 17 dicembre 2001.

In detta nota si asserisce che nella zona non sussiste vincolo paesistico "in quanto i suddetti mappali nell'anno 1985 ricadevano in zona omogenea "B" di P.R.G...." ciò a rettifica di quanto affermato nella precedente nota del dicembre 2001 ossia la presenza nella zona del vincolo paesistico-ambientale.

Ritenendo detta nota comunale di rettifica illegittima gli istanti con atto di motivi aggiunti hanno adito nuovamente questo T.A.R. chiedendone l'annullamento, per il seguente motivo:

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 146 del D.Lgs. n. 490/99, anche in relazione dell'art. 3 della Legge n. 241/90. Difetto di istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per



manifesta contraddittorietà e genericità.

La nota comunale avrebbe dovuto darsi carico di allegare un C.D.U. storico capace di dimostrare con relativi allegati che alla data del 6 settembre 1985 e non già genericamente nell'anno 1985, la destinazione urbanistica della zona in questione era effettivamente ricompresa in zona B.

Concludono le ricorrenti, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria di spese e conseguente condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni asseritamente patiti.

Si sono costituiti in giudizio la Comunità Montana Pollupice ed il Comune di Spotorno intimati, nonché la società Echinacea e l'Opera Pia Siccardi controinteressate, i quali, con rispettive memorie nei termini, hanno contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

E' altresì intervenuta in giudizio "ad adiuvandum" Italia Nostra-Onlus, la quale ha viceversa chiesto l'accoglimento del proposto gravame.

Alla pubblica udienza del 5 maggio 2005, il ricorso è stato posto indecisione.

DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controinteressata società Echinacea.

Sostiene quest'ultima la carenza di interesse delle ricorrenti a proporre l'odierno gravame, non avendo le stesse impugnato la variante urbanistica adottata dal Comune nel 1999 che prevede



sull'area in questione "una struttura di pubblico interesse quale, appunto, un impianto termale.....ugualmente importante (se non di più) e con i medesimi effetti lesivi per la loro proprietà".

1.1 Il rilievo non può essere condiviso.

Per un verso, infatti, la variante del 1999 è stata sostanzialmente superata da quella posta in essere con gli atti impugnati, i quali prevedono parametri urbanistico-edilizi assolutamente di maggior peso rispetto ai precedenti, e quindi maggiormente incisivi dell'area oggetto del contestato intervento.

E tale circostanza, è appena il caso di rilevarlo, è di per sé sufficiente a radicare in testa alle ricorrenti un legittimo interesse alla proposizione dell'odierno gravame, siccome volto a censurare, tra l'altro, le nuove scelte urbanistiche conseguenti all' approvazione del centro termale di talassoterapia per cui è causa.

Per altro verso, poi, va rilevato che le istanti si dolgono altresì della tipologia e della allocazione della struttura in sé considerata, che nell'attuale posizione lederebbe il loro diritto di luce e veduta.

Ed anche sotto questo profilo, pertanto, non v'è dubbio che le ricorrenti siano titolari di un legittimo interesse a contestare la scelta effettuata dall'amministrazione.

2. Nel merito il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo della violazione del P.T.C.P., dedotta con il venticinquesimo mezzo di gravame.

2.1 Ed *invero*, l'intervento in questione ricade in zona per cui il